



Nuove opportunità arrivano dall'Unione europea sulla concessione degli aiuti di Stato alle imprese da parte dei Comuni.

L'attuale situazione di crisi finanziaria sta provocando serie ripercussioni sia sui livelli occupazionali sia sulle imprese che versano in gravi condizioni economiche. Al fine di porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale, le Istituzioni europee sono intervenute con alcuni provvedimenti a carattere temporaneo.

Nello specifico, la Commissione europea, nella Comunicazione (2009/C 83/01) del 7 aprile 2009, recante il "*Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*", ha promosso iniziative affinché gli Stati membri possano applicare le norme sugli aiuti di Stato in maniera più flessibile, rispetto alle attuali procedure. Il piano di ripresa pensato a livello comunitario è sostanzialmente imperniato su due elementi principali. In primo luogo, misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia; in secondo luogo, «investimenti intelligenti» per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine. La succitata comunicazione ricorda quindi le molteplici possibilità di sostegno pubblico già a disposizione degli Stati membri nel quadro delle esistenti norme sugli aiuti di Stato e presenta poi le ulteriori misure di aiuto che gli Stati membri possono concedere in via temporanea relativamente all'accesso ai finanziamenti ed agli investimenti per obiettivi ambientali. **Molto importante è l'introduzione, per gli anni 2009 e 2010, della possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concedere aiuti di Stato alle imprese, senza attendere la preventiva autorizzazione della Commissione europea.**

Il Governo italiano ha, di recente, recepito la suddetta Comunicazione comunitaria con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato nella GU n. 131 del 9 giugno 2009, *inerente* "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed

economica", che fissa proprio le modalità di applicazione delle misure temporanee anticrisi per il periodo 2009-2010.

In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, che intendano concedere aiuti di Stato alle imprese, suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- Sovvenzione diretta in denaro di importo non superiore ai 500.000 euro per impresa nel triennio 2008-2010;
- Aiuti di Stato sotto forma di garanzie sui finanziamenti;
- Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato sui finanziamenti;
- Aiuti di Stato per la produzione di "prodotti verdi";
- Aiuti di Stato per la promozione di investimenti in capitale di rischio.

In base al provvedimento governativo di recepimento ed alle linee guida per l'applicazione dello stesso, diffuse dal Dipartimento delle politiche comunitarie, i Comuni potranno concedere i singoli aiuti di Stato **aiuti alimentati, con fondi propri** solo alle imprese che presentino determinati requisiti e rispettino una serie di condizioni, che variano a seconda di ogni singola tipologia di aiuto. Nello specifico, **potranno essere destinatarie degli aiuti le imprese di qualsiasi settore di attività purché non versino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.**

Poiché la misura ha carattere temporale, qualsiasi tipologia di aiuto di cui al DPCM, non potrà essere concessa oltre il 31 dicembre 2010.

Relativamente agli adempimenti, le amministrazioni che intendano concedere gli aiuti dovranno trasmettere **alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie:**

- **il nominativo del responsabile unico** delle misure di sostegno;
- **l'elenco** completo degli aiuti programmati, unitamente ad una **dichiarazione** che attesti che gli aiuti programmati sono stati disposti in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, da trasmettere entro il **15 luglio 2009;**
- una relazione, entro il **15 settembre 2009**, sulle misure di aiuto adottate e sugli elementi che eventualmente giustificano la necessità di mantenere tali misure anche per l'anno 2010.

Le Decisioni di autorizzazione riguardanti ogni singola categoria di aiuto, già approvate dalla Commissione, forniscono le modalità operative in base alle quali sarà possibile concedere gli aiuti in oggetto.

La procedura sopra illustrata non dà diritto a nessun rimborso sia da parte della Comunità europea sia da parte dello Stato, ma costituisce solo un meccanismo semplificato e temporalmente limitato, nei termini suindicati.